



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 30 OGGETTO: Atto di transazione con la Soc. Telecom Italia Spa – Approvazione –
Autorizzazione al Presidente alla firma.
del 18 LUGLIO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, questo giorno **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 15 luglio 2016, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Consigliere	X	
TRINETTI	Alessandro	- Consigliere	X	
STEFANINI	Igino	- Consigliere		X
CONTARDI	Massimiliano	- Consigliere		X
VELA	Domenico	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
LUCHETTI	Rodolfo	- Consigliere		X
SUPERCHI	Alfonso	- Consigliere		X
ZANNONI	Graziano	- Consigliere	X	
SCARIN	Paolo	- Consigliere		X
PENNESI	Angelo	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 7 assenti n° 6.

Presiede il Sig. **Pasquini Antonio**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Papa Alessandro e Zannoni Graziano** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

OGGETTO: Atto di transazione con La Soc. Telecom Italia Spa – Approvazione – Autorizzazione al Presidente alla firma

I RESPONSABILI DEI SETTORI AMIISTRATIVO TECNICO CONTABILE

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista:

La L. 16.06.1927, n. 1766;

Il R.D. 26.02.1928, n. 332;

Premesso che:

- Telecom Italia S.p.a.(già SIP S.p.a.) occupa da numerosi anni alcuni terreni distinti al Foglio 26, partt. 71, 73, 75 e 77 in località Sbroccati all'interno del Comune di Allumiere (di seguito Terreni), avendo nel tempo installato una Stazione ripetitrice ponte radio.

- In data 01/02/1991 SIP S.p.a. (oggi Telecom Italia S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, intraprendeva un giudizio tramite ricorso innanzi al Commissario agli Usi Civici competente per territorio, iscritto al n.r.g. 30/1991, contestando la natura di demanio civico dei Terreni in suo possesso e sopra specificati.

- A seguito di tale ricorso si costituiva l'Università Agraria di Allumiere, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo la conferma di quanto già statuito dalla sentenza n. 42/1967 emessa dal medesimo Organo Giurisdizionale in data 20/07/1967, con cui si stabiliva che per le suddette aree trattasi di terreni "...di natura demaniale di uso civico".

- In data 27/02/2013 veniva emessa sentenza n°73 all'esito della causa n.r.g. 30/1991, con la quale veniva rigettata la richiesta di Telecom S.p.a. (già SIP S.p.a.) e veniva riconosciuta ulteriormente la natura di demanio pubblico, sottoposto ad uso civico, dei Terreni.

- Con nota protocollo 0659 del 14/05/2014 l'Università Agraria di Allumiere comunicava formalmente alla Telecom Italia S.p.a. l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'azienda per l'occupazione abusiva dei Terreni oggetto del contenzioso sopra descritto, con formale richiesta del pagamento degli indennizzi dovuti in ordine a detta occupazione, in base alla perizia redatta dal perito demaniale Egidio Cervoni, richiesta dallo stesso ente.

- A parziale riforma delle precedente, veniva redatta in data 31/05/2016 nuova perizia, che, per accettazione delle parti, si allega al presente atto si da farne parte integrante e sostanziale, e che quantifica il valore dell'equo indennizzo dei Terreni, oggetto nel tempo di edificazioni da parte della Telecom Italia S.p.a.(già SIP S.p.a.), in base a due componenti:

A) attuale destinazione del terreno e impatto di tipo paesistico;

B) plus valore da edificato in ragione delle cubature realizzate conformemente ai criteri di stima.

- Al solo fine di addivenire alla risoluzione bonaria della presente controversia, l'Università Agraria, fatti salvi ed impregiudicati i propri diritti, ha dichiarato, così come dichiara con il presente atto, la propria disponibilità a rivedere al ribasso la stima del valore indicato nella perizia entro i limiti dalla stessa indicati, nello specifico:

componente A) ribassata del 15% €12.325,00 + componente B) €. 1.350,00 = €. 13.675,00, e ciò per ogni annualità.

- Parimenti Telecom Italia S.p.a. ha dichiarato, così come dichiara, con il presente atto, di accettare la quantificazione dell'equo indennizzo annuo dovuto, come specificato al punto precedente, per tutte le annualità, ivi compresa quella corrente, a partire dall'anno 2009, il tutto per un totale di €. 109.400,00 (centonovemilaquattrocento/00).

- Le parti inoltre concordano di indicare nell'importo di €. 13.675,00 (tredicimilaseicentotrentacinque/00), il canone annuale che Telecom Italia S.p.a. corrisponderà in favore dell'Università Agraria di Allumiere per l'occupazione dei Terreni siti in Allumiere località Sbroccati, distinti

al Foglio 26, partt. 71, 73, 75 e 77. La suddetta somma verrà altresì aggiornata secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno 2017.

- E' interesse delle parti addivenire ad un accordo al fine di dirimere bonariamente la vertenza e scongiurare ulteriori dispute giudiziarie.

Ritenuto:

- Che le spese afferenti la perizia redatta dal perito demaniale Egidio Cervoni ammontanti ad € 2.760,58., comprensive di oneri e spese, sono a carico di Telecom, e quindi, le stesse verranno pagate all'Ente contestualmente alla data fissata per il pagamento dei canoni regressi pari ad 109.400,00 per un totale quindi a debito di Telecom di € di € 112.160,58;
- Che tale situazione contabile è stata riportata sull'atto di transazione allegato;

PROPONGONO

- 1) Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono per intero riportate di approvare lo schema dell'atto di transazione tra Telecom S.p.a. e Università Agraria di Allumiere che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale (All. 1) così come la perizia redatta dal perito demaniale Egidio Cervoni (All. 2);
- 2) Di autorizzare il Presidente alla firma dell'atto di transazione;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

TECNICO

CONTABILE

ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 7, votanti n° 7, favorevoli n° 7, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

TELECOM ITALIA SpA, P.IVA....., in persona del legale rappresentante....., con sede in

E

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE, P.IVA 02144591001, in persona del Presidente p.t. Sig. Antonio Pasquini, con sede in Allumiere alla Piazza della Repubblica

PREMESSO

- Telecom Italia S.p.a.(già SIP S.p.a.) occupa da numerosi anni alcuni terreni distinti al Foglio 26, partt. 71, 73, 75 e 77 in località Sbroccati all'interno del Comune di Allumiere (di seguito Terreni), avendo nel tempo installato una Stazione ripetitrice ponte radio.
- In data 01/02/1991 SIP S.p.a. (oggi Telecom Italia S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, intraprendeva un giudizio tramite ricorso innanzi al Commissario agli Usi Civici competente per territorio, iscritto al n.r.g. 30/1991, contestando la natura di demanio civico dei Terreni in suo possesso e sopra specificati.
- A seguito di tale ricorso si costituiva l'Università Agraria di Allumiere, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo la conferma di quanto già statuito dalla sentenza n. 42/1967 emessa dal medesimo Organo Giurisdizionale in data 20/07/1967, con cui si stabiliva che per le suddette aree trattasi di terreni "...di natura demaniale di uso civico".
- In data 27/02/2013 veniva emessa sentenza n°73 all'esito della causa n.r.g. 30/1991, con la quale veniva rigettata la richiesta di Telecom S.p.a. (già SIP S.p.a.) e veniva riconosciuta ulteriormente la natura di demanio pubblico, sottoposto ad uso civico, dei Terreni.
- Con nota protocollo 0659 del 14/05/2014 l'Università Agraria di Allumiere comunicava formalmente alla Telecom Italia S.p.a. l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'azienda per l'occupazione abusiva dei Terreni oggetto del contenzioso sopra descritto, con formale richiesta del pagamento degli indennizzi dovuti in ordine a detta occupazione, in base alla perizia redatta dal perito demaniale Egidio Cervoni, richiesta dallo stesso ente.

- A parziale riforma delle precedente, veniva redatta in data 31/05/2016 nuova perizia, che, per accettazione delle parti, si allega al presente atto si da farne parte integrante e sostanziale, e che quantifica il valore dell'equo indennizzo dei Terreni, oggetto nel tempo di edificazioni da parte della Telecom Italia S.p.a. (già SIP S.p.a.), in base a due componenti:
 - A) attuale destinazione del terreno e impatto di tipo paesistico;
 - B) plus valore da edificato in ragione delle cubature realizzate conformemente ai criteri di stima.
- Al solo fine di addivenire alla risoluzione bonaria della presente controversia, l'Università Agraria, fatti salvi ed impregiudicati i propri diritti, ha dichiarato, così come dichiara con il presente atto, la propria disponibilità a rivedere al ribasso la stima del valore indicato nella perizia entro i limiti dalla stessa indicati, nello specifico:

componente A) ribassata del 15% € 12.325,00 + componente B) € 1.350,00 = € 13.675,00, e ciò per ogni annualità.
- Parimenti Telecom Italia S.p.a. ha dichiarato, così come dichiara, con il presente atto, di accettare la quantificazione dell'equo indennizzo annuo dovuto, come specificato al punto precedente, per tutte le annualità, ivi compresa quella corrente, a partire dall'anno 2009, il tutto per un totale di € 109.400,00 (centonovemilaquattrocento/00).
- Le parti inoltre concordano di indicare nell'importo di € 13.675,00 (tredicimilaseicentottantacinque/00), il canone annuale che Telecom Italia S.p.a. corrisponderà in favore dell'Università Agraria di Allumiere per l'occupazione dei Terreni siti in Allumiere località Sbroccati, distinti al Foglio 26, partt. 71, 73, 75 e 77. La suddetta somma verrà altresì aggiornata secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno 2017.
- E' interesse delle parti addivenire ad un accordo al fine di dirimere bonariamente la vertenza e scongiurare ulteriori dispute giudiziarie.

Tanto premesso, le parti, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Telecom Italia Spa verserà, entro e non oltre il 31/08/2016, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT 81Y0823739040000000006533, in favore dell'Università Agraria di Allumiere, che accetta, la somma di Euro

109.400,00(centonovemilaquattrocento/00), corrispondente all'importo dovuto per tutte le annualità, ivi compresa quella corrente, a partire dall'anno 2009, Telecom Italia Spa, inoltre, verserà all'Università Agraria di Allumiere, contestualmente, anche la somma di Euro 2.760,58 (duemilasettecentosessanta,58), corrispondente all'importo liquidato dall'Università Agraria di Allumiere al perito demaniale Cervoni Egidio per la redazione della stima dell'equo indennizzo di cui alla presente transazione.

- 2) L'Università Agraria di Allumiere, salvo buon fine dei pagamenti di cui al precedente punto 1, dichiara di non aver più nulla a pretendere da Telecom Italia Spa, relativamente ai canoni pregressi e cioè fino all'anno 2016 per l'occupazione dei terreni siti nel Comune di Allumiere in località Sbroccati, contraddistinti come in premessa.
- 3) Le parti altresì convengono che, a partire dall'annualità 2017, Telecom Italia Spa effettuerà il versamento annuale dell'importo di €. 13.675,00 (tredicimilaseicentotantacinque/00), oltre aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, per l'indennità di occupazione dei Terreni siti nel Comune di Allumiere, località Sbroccati, come in premessa indicati.
- 4) Le parti concordano e dichiarano che, per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Civitavecchia.

Il presente accordo, che le parti dichiarano di aver letto in ogni suo articolo, approvandone il relativo contenuto, si compone di n. 3(tre) pagine, e viene siglato in ogni sua pagina, nonché firmato in 2(due) originali, uno per ciascuna delle parti.

Roma,

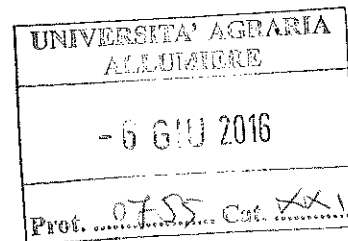
TELECOM ITALIA SPA

UNIVERSITA' AGRARIA ALLUMIERE

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

STIMA DELL'EQUO INDENNIZZO PER L'USO DI TERRENO DIVENUTO EDIFICATORIO
TELECOM S.P.A.

Perizia del 31.05.2016



PREMESSA –

L'Università Agraria di Allumiere ha affidato al sottoscritto dr. agr. Egidio Luciano Cervoni, Perito Demaniale Regione Lazio n. ord. 163, l'incarico di valutare l'equo indennizzo del terreno catastalmente identificato Comune di Allumiere località Sbroccati fg. 26 particelle 73-75-77 e parte 71 (ora 76-85-82-86-83-71-81-84) in capo alla U.A.. Detto terreno risulta occupato da Telecom s.p.a. che vi ha realizzato una Stazione Ripetitrice Ponte Radio. L'U.A. ha fornito in copia la seguente documentazione: sentenza, stralcio planimetria, grafici di progetto del fabbricato.

Il Commissariato per la liquidazione degli usi civici Lazio, Toscana e Umbria nella causa demaniale n. 30/1991 tra Telecom s.p.a. (ricorrente) e U.A. di Allumiere (convenuto) con sentenza n. 7 del 27/02/2013 ha riconosciuto la sussistenza degli usi civici sui terreni dell'intera tenuta denominata "Selva degli Sbroccati" e specificatamente sulle sopraindicate terre identificate al C.T. fg. 26 particelle 71-73-75-77.

Si precisa che nel corso del sopralluogo del 24/07/2013 non è stato possibile rilevare gli elementi di dettaglio della costruzione nè dell'impiantistica esistente in quanto l'area, essendo completamente chiusa da una cancellata metallica, è stata visualizzata dall'esterno.

In data 16/09/2013 il sottoscritto redigeva una prima stesura della Relazione Peritale che in pari data veniva inoltrata all'Università Agraria.

Dopo aver acquisito ulteriori elementi utili e a seguito della riunione del 25/05/2016 presso la sede di Telecom in Viale Parco de Medici 37 Roma il sottoscritto procede in data odierna alla redazione della Relazione Peritale definitiva che si articola in n. 2 paragrafi.

Si premette che l'attuale condizione del terreno non consente il ritorno alla originaria destinazione. Orbene la collettività, se e quando è privata di un bene occupato da costruzioni abusive, subisce un danno con arricchimento senza causa dell'occupatore (art. 2041 c.c.), avendo ragione di ritenere che l'U.A. nelle fattispecie di terreni edificati è legittimata a pretendere un congruo indennizzo a titolo di ristoro. Tale consapevolezza è largamente condivisa dagli operatori economici in materia di usi civici (Regione, Università Agraria etc).

§ 1.- IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO

CARATTERISTICHE AREA	DESCRIZIONE CATASTALE	UBICAZIONE
Area edificata giacitura in lieve pendio e/o in piano recintata con rete metallica su cordolo di cemento Stato di edificazione: si Morfologia e litologia: unità alloctone tolfetane Vegetazione esistente: arbusti e soggetti forestali tipici della zona appartenente al termotipo mesomediterraneo medio del complesso tolfetano (quercus ilex, acer, fraxinus, carpinus, euphorbia, pistacia)	C.T. Allumiere fg. 26 particelle 73-75-77 e parte 71 (ora 76-85-82-86-83-71-81-84)	Loc. Sbroccati

L'area è inclusa in una zona boscata ed è assoggettata ai vincoli paesistico, ZPS e SIC. Sulla stessa insiste un fabbricato ad uso Stazione Ripetitrice Ponte Radio di mc 1.472 (cubatura rilevata da grafico di progetto) e un grosso traliccio con impianto riceradiotrasmittente alto circa 30 mt.

§ 2.- CRITERI DI STIMA DELL'EQUO INDENNIZZO

Si premette che la L.R. 6/05 ha abrogato l'art. 7 della L.R. 1/86 (determinazione ope legis del canone nella misura di 1/20 ovvero del 5% del prezzo di stima).

Il criterio di stima dell'equo indennizzo assimilabile per analogia a un congruo canone non prescinde dal principio di ordinarietà pur dovendo tenere in debito conto i "comodi" specifici (condizioni economico-sociali che contraddistinguono il bene oggetto di stima). La determinazione del tasso di incidenza sul prezzo di stima può per comparazione con beni simili (in ogni caso connessi alla edilizia di tipo residenziale o commerciale) avere come riferimento, ancorché a carattere indicativo, il risultato della Banca Dati della Agenzia del Territorio per la zona interessata e per il periodo relativo agli ultimi dati disponibili (2° semestre anno 2015). Più precisamente si adotta il parametro del rapporto fra Media dei Valori Locazione/Media Valori Mercato di immobili considerati in stato conservativo normale risultato pari al 4,5%, dato opportunamente adeguato e corretto in funzione dei "comodi" specifici e della particolare tipologia ubicativa.

Per la determinazione del valore di stima del terreno si ricorda che nella fattispecie non si applicano le logiche dell'Estimo ordinario (valutazione di beni in una libera contrattazione) ma quelle dell'Estimo legale (normativa in materia di usi civici). In linea di principio ci si richiama alle metodologie illustrate nei principali Trattati della dottrina estimativa, sono stati elaborati i dati economici ricavati dai Listini Ufficiali e i dati di fatto rilevati nel corso del sopralluogo. Si è tenuto conto delle specifiche condizioni intrinseche ed estrinseche (comodi specifici del cespite de quo, estensione, vincoli di Piano e ubicazione) aggiungendo a tale valore un quantum o "plus valore

da cubatura edificabile” che scaturisce dall’aspetto economico del valore di trasformazione pari alla differenza fra più probabile valore di mercato del cespite (area+fabbricato) e più probabile costo di costruzione del fabbricato. Nel merito della scelta del procedimento estimativo per il calcolo dell’incremento di valore indotto dalla possibile edificazione del fabbricato, si ribadisce dunque il criterio di stima illustrato nella citata Relazione Generale. Infatti l’aspetto economico del “valore di trasformazione” è il “più pertinente alla fattispecie” fondato su principi logici e obiettivi rispetto al quesito e alla ragion pratica della stima richiesta per i seguenti motivi: 1) Non si rileva nell’ambito del Comune di Allumiere un congruo numero di dati sui prezzi di beni simili in grado di poter dare luogo a una stima sintetico-comparativa attendibile; 2) Solo il valore di trasformazione può consentire di calibrare il massimo valore possibile del terreno edificato (Trattato “Corso di Estimo” edito da Hoepli Autore Stefano Amicabile). I criteri illustrati nella Relazione Generale sono stati adeguati alla evoluzione normativa urbanistica e in materia di usi civici.

Il “Valore di trasformazione” dell’area comprende il valore del terreno “quo ante” e il connesso “plus valore da cubatura edificabile” e si ricava dalla seguente espressione = (Valore terreno + fabbricato) – (Costo di costruzione del manufatto edificabile). Si ritiene che al valore conseguito debbano essere applicati coefficienti correttivi in funzione di giacitura, destinazione edificatoria, ubicazione ed estensione del lotto.

Si significa inoltre che l’opera in oggetto implica un **danno paesistico di notevole impatto**.

La monetizzazione dell’equo indennizzo è data dalla somma della componente relativa all’attuale destinazione del terreno e all’impatto di tipo paesistico (Componente A) e della componente connessa al plus valore da edificato in ragione delle cubature realizzate conformemente ai citati criteri di stima (Componente B).

Per la stima della componente (A) si considerano le odierne quotazioni di mercato di beni simili tenuto conto delle notevoli dimensioni del traliccio e della specifica ubicazione a bassa densità di popolazione nonché del forte rischio ecologico/paesistico in un’area assai particolare e sensibile. Orbene rispetto alla "curva di rischio ecologico" l'opera è rappresentabile molto al di sopra rispetto alla "curva della soglia di impatto" implicando l'obbligo, peraltro previsto dalla vigente normativa in materia ambientale, di idonee valutazioni. La particolare stima rileva altresì la vigente normativa in materia di **danno ambientale** con particolare riferimento alla diretta proporzionalità del danno al profitto conseguibile dall'occupatore. Dal computo di ogni elemento si ha ragione di ritenere che per quanto attiene alla quota (A) tenuto conto dell'attuale andamento del mercato di settore si possa ritenere congruo l'importo annuo di euro 14.500,00 riducibile o incrementabile del margine massimo di tolleranza del 15%. L'ampio margine di tolleranza in più o in meno del 15% è motivato dalla natura stessa del particolare procedimento estimativo che implica la sfera ambientale.

La componente (B) connessa al plus valore da edificato in quota annua è data dal relativo tasso di incidenza (4,5%). Pertanto in rif. alla posizione relativa all'oggetto si determina il seguente valore:

Plus valore da edificato (mc 1.472) pari a euro 30.000,00 x 0,045 = euro 1.350,00 (Componente B)

Ne consegue che l'equo indennizzo si può desumere dal seguente prospetto:

Componente (A) € 14.500,00 riducibile fino all'importo minimo di € 12.325,00 o incrementabile fino all'importo massimo di € 16.675,00 .

Componente (B) € 1.350,00

L'equo indennizzo totale sarà dato dalla somma dell'importo (A) e dell'importo (B).

Tanto doveva il sottoscritto, fiducioso di aver svolto l'incarico con obiettività e chiarezza.

IL PERITO DEMANIALE



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 30 del 18 LUGLIO 2016 con oggetto:

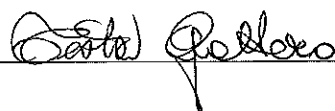
Atto di transazione con la Soc. Telecom Italia Spa – Approvazione – Autorizzazione al Presidente alla firma.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

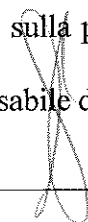
Allumiere, li 18.07.2016



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 18/7/2016



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

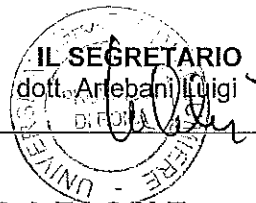
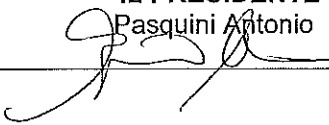
Il Segretario

Allumiere, li 18/07/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

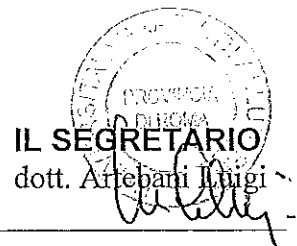
IL PRESIDENTE
Pasquini Antonio



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal prot. n° 0993.....

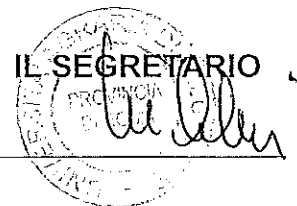
Allumiere li



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li



Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li

